

# Il Reddito di cittadinanza modifica il modello di welfare e di finanza pubblica

di Michelangelo Nigro - Dirigente al Bilancio al Comune di Trani e Barletta (BT)

Il 2019 sarà sicuramente ricordato per l'introduzione nel nostro sistema di welfare del Reddito di cittadinanza e della Quota 100. Con Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ne sono stabilite le regole di funzionamento. Una Legge molto articolata e complessa e, a detta dei tanti, di difficile attuazione. Il tema di questo contributo è focalizzato sul Reddito di cittadinanza (Rdc). Ma da quale punto di vista? Sono diverse le analisi che possono essere condotte sul Reddito di cittadinanza. Nel meditare su quale dei tanti possibili riflessi concentrare l'attenzione, si è ritenuto evitare di trattare l'argomento dal punto di vista delle procedure sul "come si fa per ottenerlo e a quanto ammonta il sostegno al reddito". Infatti, per rispondere a tali domande sarebbe sufficiente (!) scaricare tutta la documentazione dal sito dell'INPS o dal link [redditodicittadinanza.gov.it](http://redditodicittadinanza.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o, in alternativa, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ai Centri per l'Impiego. È però altrettanto vero che sono queste le due principali domande poste dagli oltre 3,5 milioni potenziali beneficiari; il target del Governo era di 5 milioni; le domande pervenute fino al 30 marzo si sono fermate a circa 850 mila, per un numero di beneficiari che non supera, al momento, i 2,5 milioni. La distribuzione territoriale vede molte Regioni del Nord in cima alla classifica delle domande pervenute; la lettura di tale dato potrebbe portare ad una duplice considerazione: scarsa conoscenza dello strumento del RdC nel Sud Italia (potremmo chiamarlo anche scetticismo) o preferenza, in alcune Regioni meridionali, di non uscire allo scoperto. I dati macroeconomici escludono che la Lombardia o il Piemonte siano, ad esempio, più poveri della Puglia. Né tanto meno ci si vuole soffermare sulla definizione di "nuclei familiari" e sul numero degli stessi. Le statistiche sembrerebbero registrare un aumento di cambi di residenza e un rischio di incremento di separazioni e divorzi (sino a qualche anno fa il 25% dei divorzi avveniva per motivi fiscali).

Altrettanto difficile è la trattazione del tema, se analizzato dal punto di vista dell'impatto sul mercato del lavoro, laddove si intravede il rischio di appiattimento degli stipendi o di sperequazione tra chi attualmente già lavora con uno stipendio di circa 900 euro mensili e chi, non lavorando, ma cercando/ aspettando un lavoro, percepirà una cifra che potrà anche superare tali valori in base alla composizione del proprio nucleo familiare.

Così come in queste pagine non si affronta il tema della capacità organizzativa dei Centri per l'Impiego, che dovranno agevolare l'incrocio domanda e offerta di lavoro. Ma qui ci saranno i Navigator.

Pertanto, dopo aver elencato ciò di cui tale contributo non tratta, si anticipa che le pagine che seguono vogliono offrire un approfondimento su quanto tale strumento inciderà sui modelli del welfare, sulla capacità dei nostri Sindaci di assorbire il compito di "accompagnare" i beneficiari ad ottenere un lavoro (di fatto i Comuni costituiranno un "parcheggio" in attesa del lavoro). Ma, in particolare, si vorrà far riferimento ai temi del rapporto tra politiche di finanziamento dell'Europa, delle Regioni e dei Comuni; si tratterà l'ambito della fiscalità locale, dei lavori socialmente utili (o lavori di pubblica utilità), della organizzazione della macchina amministrativa dei servizi sociali, la cui competenza ricade sui nostri Sindaci.

E fin qui, solo le premesse.

## Definizioni e quadro normativo di riferimento

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è il primo passo verso una radicale “RI-forma” del modello di *welfare* e di finanza pubblica?

Leggendo l’art. 1, comma 1, Legge n. 26/2019, si percepisce immediatamente la portata di tale strumento di sostegno al reddito (Tavola 1).

### Tavola 1

#### Art. 1. Reddito di cittadinanza

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato “Rdc”, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

Tecniche legislative perfette o casuale insieme di “parole” e “concetti”, messi in fila per “sottolineare”, magari, la complessità del tema? Una complessità che potrebbe però portare, come già fatto rilevare dagli innumerevoli articoli di stampa, ad un conflitto di competenze tra Stato ed Enti territoriali, dalle Regioni ai Comuni. Non solo, si intravede un duro lavoro anche per gli Studi dei commercialisti e per i CAF, che dovranno assistere i contribuenti per le dichiarazioni dei redditi.

Prima di ogni altra considerazione, occorre premettere che con il contributo proposto non si intende assumere una posizione pro o contro lo strumento del Reddito di cittadinanza, ma, come scritto in premessa, si tenta una prima riflessione per valutarne l’impatto sui modelli organizzativi di Stato, Regioni e Comuni, nonché, e soprattutto, l’impatto sui bilanci pubblici in relazione agli stanziamenti sul Bilancio

dello Stato (Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019) e alle spese che il sistema delle Autonomie locali sostiene per il settore sociale.

Con l’art. 12 della Legge n. 26/2019 sono individuate le coperture finanziarie del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza: circa 6 miliardi di euro nel 2019; 7,1 miliardi di euro nel 2020; 7,4 miliardi nel 2021; e poco più di 7,2 miliardi a decorrere dal 2022. Non solo, l’art. 13 sancisce la fine del Reddito di inclusione (ReI) sin dal mese di marzo 2019, con un periodo di transizione la cui durata è legata al periodo di validità del ReI stesso. I due strumenti, Rdc e ReI, in ogni caso, non sono sovrapponibili.

Sul fronte dei bilanci locali, nel 2015, per i soli Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, le risorse spese in ambito sociale sono state pari a oltre 4,5 miliardi di euro (Tavola 2). Quante di tali risorse non saranno più stanziate sui bilanci comunali?

### Tavola 2

La spesa storica dei Comuni Italiani delle Regioni a Statuto Ordinario per la **funzione sociale** (non sono ricomprese le spese per gli asili nido) è pari a **4,5 miliardi** euro annui.

La distribuzione per Regioni è la seguente:

Regione	Spesa storica
Lombardia	1.046.167.244
Lazio	719.409.536
Emilia-Romagna	438.671.410
Veneto	429.932.112
Campania	356.702.269
Piemonte	339.940.569
Toscana	322.929.169
Puglia	317.714.172
Liguria	158.912.931

Marche	133.661.762
Abruzzo	96.323.867
Calabria	89.202.803
Umbria	56.521.702
Basilicata	43.990.673
Molise	21.837.466
<b>TOTALE</b>	<b>4.571.917.686</b>
<i>Fonte: OpenCivitas - SOSE - Fabbisogni standard</i>	

I “termini” utilizzati nella definizione del Rdc (art. 1, comma 1) ci riportano ai contenuti della nostra Costituzione, in particolare agli articoli che stabiliscono i distinti ruoli, ma spesso confliggenti, di Stato, Regioni e Comuni (oltre 2.100 sentenze sono state emesse dalla Consulta dal 2001 al 2018 in materia di conflitti di competenza tra Stato e Regioni).

Da un lato, infatti, l’art. 114 stabilisce che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”, dall’altro, l’art. 117 così recita: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione”.

È proprio sul tema del potere legislativo esclusivo dello Stato o concorrente tra Stato e Regioni che si annida il maggior rischio di conflitto. Infatti, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omis- siss, e) ... sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; o) previdenza sociale; p) ... funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ritroviamo, invece, quelle relative a: istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ... I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Non possiamo, però, non citare l’art. 120 della stessa Costituzione, che prevede, tra l’altro, che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme ... ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

Se poi aggiungiamo anche gli artt. 118 e 119, il quadro dovrebbe risultare più completo (Tavola 3). Infatti, con tali articoli si sanciscono il principio di sussidiarietà, che vede i Sindaci in prima linea sulle politiche sociali, e il principio di autonomia finanziaria di entrata e spesa.

### Tavola 3

**Art. 118.** Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

**Art. 119.** I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ... I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità

fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Le funzioni dei Comuni sono inoltre richiamate dall'art. 13 del Testo Unico sugli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia".

L'*excursus* normativo, appositamente riportato, serve solo per ribadire la complessità della materia, soprattutto se riferita ad una definizione di "Reddito di cittadinanza" che contempla "termini" quali: politica attiva del lavoro, livelli essenziali delle prestazioni, ma nel limite delle risorse disponibili; diritto al lavoro; contrasto alla povertà, disuguaglianza, esclusione sociale; diritto alla formazione; sostegno economico e inserimento sociale. Tutti termini ricompresi nella legislazione di massimo rango, quale appunto, la Costituzione.

## **Gli attuali strumenti di sostegno al reddito vanno in soffitta?**

Il Reddito di cittadinanza si inserisce in un contesto di strumenti già attivati sul territorio nazionale e, diversamente applicati, su scala regionale e locale: dal Reddito di inclusione introdotto dal Governo centrale (ReI) al Reddito di dignità (ReD) deliberato, a solo titolo di esempio, dalla Regione Puglia.

Se è certo che a livello nazionale il Rdc sostituisce il ReI, bisognerà capire quali saranno le azioni che intraprenderanno le Regioni in materia di strumenti a sostegno delle fasce deboli, nonché le eventuali azioni sul piano giuridico e amministrativo.

Ed ancora, come si organizzeranno i Comuni e quale sarà l'impatto sul bilancio e fiscalità locale e sull'organizzazione, con particolare riferimento agli uffici che gestiscono servizi sociali?

Andiamo per gradi.

Prendendo a riferimento il ReI, il sito dell'INPS riporta la seguente definizione:

*"Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.*

*Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.*

*L'importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, in quanto non può essere superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 10%".*

Numero Componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250	€ 187,5
2	€ 3.532,5	€ 294,38
3	€ 4.590	€ 382,50
4	€ 5.535	€ 461,25
5	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	€ 6.477,90	€ 539,82

Passando dalla scala nazionale a quella regionale (come scritto in precedenza, si riporta quanto attuato

dalla Regione Puglia), ritroviamo il così nominato “ReD”:

*“Il Reddito di Dignità regionale è una misura di integrazione del reddito definita “universalistica” poiché possono accedervi tutte le persone che si trovino in difficoltà tali, anche temporanee, da essere al di sotto di quella soglia economica minima per un’esistenza almeno accettabile. Il Red è uno strumento di contrasto alla povertà assoluta e di supporto a un percorso più ampio di inserimento sociale e lavorativo. In questo percorso individuale, l’aiuto economico è di sicuro importante, ma è anche una delle componenti del patto di inclusione sociale attiva. Si tratta, infatti, di un’indennità per la partecipazione a un tirocinio o ad altro progetto di sussidiarietà. Il patto di inclusione è una sorta di “sodalizio” tra chi beneficia di Red (un soggetto o un nucleo familiare) e i Servizi sociali dell’Ambito territoriale. La sottoscrizione del patto rappresenta una condizione necessaria per fruire del beneficio. Il patto di inclusione è un patto forte tra chi beneficia di ReD, con il suo nucleo familiare, i Servizi sociali dell’Ambito territoriale e la comunità in cui si vive.*

*Possono accedere al Reddito di Dignità regionale, tutte le persone e tutte le famiglie residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Possono beneficiare del ReD solo soggetti e nuclei familiari con Isee inferiore a 3mila euro annui. Inoltre, è necessaria la disponibilità a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.*

*Possono accedervi anche i cittadini comunitari, ovvero i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, ma solo se questi possono dimostrare di avere la propria residenza in un Comune pugliese da almeno dodici mesi”.*

E come si comporteranno i Comuni che, a livello locale, hanno autonomamente regolamentato, in coerenza con il dettato costituzionale, forme di sostegno al reddito quali, ad esempio, i contributi per il “fitto casa”, per il trasporto scolastico, per il trasporto disabili, per i buoni libri scuola, per il pagamento della Tassa sui rifiuti, e i *bonus* luce e gas, solo per citarne le più frequenti?

Ad esempio, l’art. 5, comma 6, della Legge n. 26/2019, stabilisce che il beneficio erogato attraverso la “Carta Rdc” può essere esteso per il pagamento mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione (può essere un modo utile per stanare gli affitti in nero; o può essere un motivo per non richiedere il Rdc) o in favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Il comma 7, invece, estende ai beneficiari del Rdc le agevolazioni per tariffe elettriche e forniture di gas (leggasi *bonus* luce e gas). Come si conciliano tali strumenti?

Si fa presente che tutte le forme di sostegno al reddito già in uso sono agganciate prioritariamente ai valori dell’ISEE; quindi, in corrispondenza di un suo incremento, proprio per effetto del Reddito di cittadinanza, tali forme di sostegno verrebbero meno a livello locale, comportando, di conseguenza, un risparmio sui bilanci locali, con effetto diretto e indiretto sulla stessa fiscalità locale.

Non solo, il RdC, oltre che con forme di sostegno economico, interviene anche con misure non monetarie, come ad esempio agevolazioni per l’utilizzo di trasporti pubblici, sostegno alla casa, all’istruzione e alla salute (art. 2, comma 2, ultimo periodo).

Anche qui, solo a titolo di esempio, oltre alle diverse forme di sostegno prettamente legate alle politiche sociali, in molti Comuni sono state introdotte forme di agevolazioni in materia tributaria, come accade sulla TARI per le famiglie con ISEE al di sotto di determinate soglie (in taluni casi si applicano

percentuali di sconto progressive secondo le fasce di reddito).

Richiamando il Regolamento IUC applicato dal Comune di Barletta (tanto per citare un caso concreto), ogni anno vengono stanziati circa 600 mila euro a carico della fiscalità generale, per agevolare migliaia di famiglie.

Nel 2018 hanno potuto beneficiare di sconti sulla TARI circa 5.500 famiglie su 34 mila contribuenti; di tali beneficiari 4.700 famiglie hanno un ISEE tra euro 0 ed euro 9.000. Se gli stessi dovessero beneficiare del Rdc, a che titolo potranno ancora accedere alle agevolazioni TARI? In base ad un protocollo di intesa siglato con l’INPS, il Comune prima di emettere le bollette TARI, aggiorna le proprie banche dati ed elabora la tassazione direttamente al netto delle agevolazioni. In tal modo si raggiunge il duplice vantaggio di far pagare la TARI già al netto delle agevolazioni e di evitare il sovraccollamento dell’Ufficio Tributi o il proliferare di domande di richiesta di rideterminazione e rimborso della TARI stessa. È questo un classico esempio di organizzazione efficiente ed efficace del servizio. Pertanto, nello specifico, se *tout court* gli stessi contribuenti beneficiassero del Reddito di cittadinanza, perderebbero ipoteticamente il diritto alle agevolazioni comunali. Di conseguenza, in bilancio, in termini di fiscalità generale, si rileverebbe un risparmio di circa 600 mila euro. Somme che quindi potrebbero essere dirottate verso il potenziamento di altri servizi o verso un alleggerimento della pressione fiscale locale.

Per non parlare delle centinaia di persone (beneficiari del Rdc) che si presenteranno nei Comuni per l’inserimento in Piani di inclusione sociale che gli Uffici dei servizi sociali dovranno reinventarsi. La norma sul Rdc reintroduce nei Comuni i cosiddetti lavori di pubblica utilità (LPU). In tutti i Comuni si rischia di avere un boom di lavoratori socialmente utili.

Si ricorda che il LPU, come riportato sul sito del Ministero della Giustizia, consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. Tale tipologia di lavoro nasceva quale forma sanzionatoria penale sostitutiva, estesa successivamente anche a coloro che violavano le norme sul codice della strada.

Nel tempo i lavori socialmente utili (LSU) e i lavori di pubblica utilità (LPU) sono diventati “uno strumento per il sostegno temporaneo delle persone prive di lavoro e che non percepiscono sussidi previdenziali, quali assegno sociale, pensioni, ecc.” (Tavola 4). Tale strumento è stato introdotto sin dal 1993 con la finalità di sostenere i lavoratori che avessero perso il posto di lavoro in seguito al licenziamento dalle piccole e medie imprese, collocandoli in cassa integrazione per lo svolgimento di lavori socialmente utili alla collettività nel Comune di residenza. Va anche precisato che tali tipologie di lavori, non comportando l'instaurazione di rapporti di lavoro, non determinano la cancellazione dalle liste di mobilità.

## Tavola 4

Genericamente definiti “lavori socialmente utili”, si distinguono in:

- LSU: quei lavori che hanno finalità di qualificazione professionale in determinati settori, specie se innovativi, ed assumono carattere straordinario in relazione all'attuazione di alcuni progetti;

- LPU: quei lavori che hanno la finalità di creare nuove aree di impiego.

A titolo esemplificativo, si elencano i seguenti lavori di pubblica utilità:

- o cura ed assistenza a determinate fasce sociali come anziani, bambini ed adolescenti;
- o progetti rivolti al recupero, assistenza e riabilitazione di quei soggetti a rischio di emarginazione (tossicodipendenti, portatori di handicap, ex detenuti);
- o progetti rivolti al trattamento dei rifiuti urbani mediante raccolta differenziata; tutela, bonifica e messa in sicurezza di alcune aree protette, parchi, zone industriali abbandonate;
- o interventi di tutela e realizzazione di strutture ed opere idonee al miglioramento dell'agricoltura, agriturismo ecc.;
- o progetti ed interventi di miglioramento e valorizzazione del turismo, del patrimonio artistico-culturale di alcune aree urbanistiche e/o di montagna.

Da ciò si può comprendere come il Reddito di cittadinanza è in grado di modificare le organizzazioni dei nostri Comuni.

Se questo tipo di valutazioni si fermasse a questo livello di analisi si potrebbe concludere che il Reddito di cittadinanza sposta nuovamente sullo Stato il “peso” delle politiche sociali, invertendo quel modello di finanza che dal 2001 ad oggi è stato impostato sul principio del federalismo, valorizzando il principio di sussidiarietà in base al quale un'Autorità di livello gerarchico superiore si sostituisce ad una di livello inferiore quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua competenza.

### **Un'analisi trasversale dei “numeri” di un Bilancio regionale (Regione Puglia) e un Bilancio comunale (Comune di Barletta)**

L'analisi più rilevante da effettuare quando il Reddito di cittadinanza sarà pienamente attuato e se ne

potranno misurare i primi effetti sui conti pubblici (dovremo attendere il 2020) riguarda l'impatto sulla finanza pubblica. Con l'armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, è più semplice riclassificare i bilanci dei vari livelli istituzionali e comparare gli effetti delle politiche economiche pubbliche.

Dal 2016 i bilanci sono strutturati in Missioni e Programmi e, per ciascuno di loro, in Macroaggregati, tra cui acquisti di beni e servizi (M. 103) e contributi (M. 104).

Partendo dal glossario del bilancio armonizzato (pubblicato su ARCONET) è possibile estrapolare le principali definizioni legate al tema del Settore Sociale (Missione 12) e delle Politiche per il lavoro e la formazione professionale (Missione 15), ovvero le voci di spesa che in qualche maniera vengono toccate dal Reddito di cittadinanza.

In Tavola 5 si riporta uno stralcio delle principali definizioni.

## Tavola 5

### **Missione 12 - Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia**

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.*

All'interno di tale Missione possiamo citare i seguenti principali Programmi:

#### **Programma 1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

#### **Programma 2. Interventi per la disabilità**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

#### **Programma 3. Interventi per gli anziani**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

#### **Programma 4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

#### **Programma 5. Interventi per le famiglie**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

#### **Programma 6. Interventi per il diritto alla casa**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

#### **Programma 7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

#### **Programma 8. Cooperazione e associazionismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

#### **Programma 10. Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS.

Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

### **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

*Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.*

All'interno di tale Missione possiamo citare i seguenti Programmi:

#### **Programma 1. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

## **Programma 2. Formazione professionale**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

## **Programma 3. Sostegno all'occupazione**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

## **Programma 4. Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Appare abbastanza evidente che il legislatore, con l'armonizzazione, ha voluto chiarire le competenze e le modalità di contabilizzazione delle relative spese. Ora, con il Reddito di cittadinanza si rimettono in discussione i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, principi sanciti dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Ma per realizzare e mettere in atto il Reddito di cittadinanza si è tenuto conto di tale contesto

normativo e di finanza pubblica? Sarà interessante riprendere e riclassificare i numeri dei prossimi bilanci a decorrere dal 2020.

Qui di seguito si procede ad un'analisi e riclassificazione del Bilancio della Regione Puglia, analizzando gli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, e del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019.

## **Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

PROGRAMMI	STANZIAMENTI 2018	STANZIAMENTI 2019
Prg. 1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.764.193,91	11.414.715,37
Prg. 2. Interventi per la disabilità	12.480.000,00	15.903.484,14
Prg. 3. Interventi per gli anziani	41.127.880,00	55.650.480,00
Prg. 4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	28.391.401,21	56.291.584,12
Prg. 5. Interventi per le famiglie	1.067.546,23	100.000,00
Prg. 6. Interventi per il diritto alla casa	1.300.000,00	700.000,00
Prg. 7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.474.640,00
Prg. 8. Cooperazione e associazionismo	850.000,00	800.000,00
Prg. 10. Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	16.900.000,00	92.002.135,68
<b>TOTALE</b>	<b>112.881.021,35</b>	<b>234.337.039,31</b>

Nel 2018 il totale degli stanziamenti dei Trasferimenti correnti a favore di altri enti pubblici e privati è stato pari ad 112,8 milioni di euro, su un totale di 116,9 dell'intera Missione 12.

Nell'attuale Bilancio di Previsione 2019/2021, il volume dei Trasferimenti correnti è pari a 234,3 milioni di euro, a fronte di 240,8 milioni di euro di tutta la Missione 12.



Focalizzando l'attenzione sulle singole voci di spesa afferenti più specificatamente le spese di carattere assistenziale, con riferimento alle previsioni 2019, ritroviamo, a titolo di esempio:

- 15,8 milioni di euro per il Fondo globale socio-assistenziale;
- 17,9 milioni di euro per il Fondo nazionale politiche sociali (L. n. 328/2000); trattasi di spese destinati ai Comuni pugliesi associati per il piano regionale delle politiche sociali;
- 26 milioni di euro per le azioni mirate alla non autosufficienza e le nuove povertà;
- 10 milioni di euro per interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica dei disabili;
- 29,5 milioni di euro per l'attuazione di iniziative relative al fondo per le autosufficienze;
- 5 milioni di euro per il Reddito di dignità nei percorsi di inclusione sociale;
- 27,7 milioni di euro per il Fondo nazionale povertà (D.Lgs. n. 147/2017); trattasi di trasferimenti agli ambiti territoriali sociali per i servizi per il ReI e il ReD;
- 6 milioni di euro per interventi rivolti all'aumento della qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi - trasferimenti alle amministrazioni locali a carico dell'Unione Europea (Fondi POR 2014-2020. Fondo FSE, Azione 9.7);
- 4 milioni di euro per interventi rivolti all'aumento della qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi - trasferimenti alle amministrazioni locali a carico del Bilancio dello Stato (Azione 9.7);
- 23,8 milioni di euro per il Patto per la Puglia (FSC 2014-2020). Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per l'infanzia. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 24 milioni di euro per il Patto per la Puglia (FSC 2014-2020). Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per anziani e disabili. Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali;
- 12 milioni di euro per il Patto per la Puglia (FSC 2014-2020). Interventi a sostegno dell'occupazione e della qualificazione delle risorse umane. Reddito di dignità. Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali;
- 300 mila euro per interventi di sostegno alle locazioni a favore dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico;

- 400 mila euro per contributi aggiuntivi concessi ai Comuni per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

Complessivamente ci sono 209 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia destinati ad altre Amministrazioni pubbliche locali. Sono state citate le voci più rilevanti che trovano la loro copertura principalmente attraverso il Bilancio dello Stato e i Fondi Europei.

Ci si chiede se lo Stato continuerà ancora a finanziare i bilanci regionali e, soprattutto, quante risorse saranno garantite. In altri termini, dei 6 miliardi di euro stanziati nel 2019 per il Reddito di cittadinanza, a quanto ammontano le risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel bilancio consolidato della Pubblica amministrazione?

Si potrebbe parlare di una diversa distribuzione e allocazione di risorse in un sistema di finanza pubblica dove lo Stato si sostituisce alle Regioni e ai Comuni. Analizzando i dati presenti sulla Sezione Entrate correnti, Titolo 2 dei Trasferimenti correnti, del Bilancio della Regione Puglia, annualità 2019, tra le principali voci ritroviamo:

- 18,9 milioni di euro derivanti da trasferimenti statali per il Fondo regionale politiche sociali (Legge n. 328/2000);
- 29,5 milioni di euro assegnati dal Ministero della solidarietà sociale per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le autosufficienze (Legge n. 296/2006);
- 27,7 milioni di euro derivanti dallo Stato per il Fondo povertà (D.Lgs. n. 147/2017);
- 159 milioni di euro derivanti dal Fondo Sociale Europeo a carico dell'UE, a cui si aggiungono 111 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato;
- 4,6 milioni di euro di trasferimenti statali per progetti di lavori socialmente utili;
- 19,3 milioni di euro di trasferimenti statali per la copertura di spese relative alla gestione dei servizi pubblici per il lavoro.

In base ad un'altra riclassificazione, emerge che circa 90 milioni di euro saranno trasferiti dallo Stato e destinati al Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia.

La medesima analisi si può effettuare per anche per la Missione 15, afferente alle politiche per il lavoro e la formazione professionale, che rappresenta la seconda gamba del Reddito di cittadinanza.

## **Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

PROGRAMMI	STANZIAMENTI 2018	STANZIAMENTI 2019
Prg. 1. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	800.000,00	1.983.278,00
Prg. 2. Formazione professionale	2.300.000,00	3.604.732,00
Prg. 3. Sostegno all'occupazione	7.755.650,05	5.883.721,34
Prg. 4. Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	280.571.717,18	303.513.192,78
<b>TOTALE</b>	<b>291.427.367,23</b>	<b>314.984.924,12</b>

Il totale degli stanziamenti di spesa per le politiche del lavoro è stato pari nel 2018 ad oltre 297,8 milioni di euro, di cui 291,4 milioni di euro di trasferimenti a favore di altri soggetti pubblici e privati. Nella previsione 2019-2021, annualità 2019, il totale degli stanziamenti per le spese legate alle politiche per il lavoro e la formazione professionale è pari a 338,8 milioni di euro, di cui quasi 315 milioni sono trasferimenti dalla Regione verso altri soggetti pubblici e privati.

Passando ad analoga analisi del Bilancio del Comune di Barletta, è possibile individuare le risorse stanziate per le politiche sociali. In tale analisi, però, saranno prese in considerazione non solo le spese di natura contributiva (trasferimenti correnti - Macroaggregato 104), ma anche quelle legate alla prestazione di beni e servizi (Macroaggregato 103).

## **Missione 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Bilancio di previsione 2019**

PROGRAMMI	STANZIAMENTI M. 103	STANZIAMENTI M. 104
Prg. 1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.498.647,07	616.371,06
Prg. 2. Interventi per la disabilità	782.346,00	391.737,57
Prg. 3. Interventi per gli anziani	2.527.042,74	0,00
Prg. 4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.005.704,77	1.843.029,67
Prg. 5. Interventi per le famiglie	602.887,65	66.625,25
Prg. 6. Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
Prg. 7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.500,00	0,00
Prg. 8. Cooperazione e associazionismo	135.623,00	0,00
Prg. 9. Servizio necroscopico e cimiteriale	469.197,00	0,00
Prg. 10. Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.029.948,23</b>	<b>2.917.763,55</b>

Il Comune di Barletta stanZIA oltre 14,3 milioni di euro per l'intera Missione 12, di cui 10 milioni per acquisto di beni e servizi e quasi 3 milioni di euro per contributi. Si potrà notare che oltre 4,8 milioni di euro sono destinati ad interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (Programma 4).

La quasi totalità di tali interventi è collegata ed erogata in base alle condizioni reddituali e patrimoniali dei beneficiari, misurate attraverso l'ISEE.

Ed anche qui, quale sarà l'impatto del Reddito di cittadinanza per le casse comunali? Ci sarà un risparmio di risorse che potranno essere dirottate per

potenziare i servizi pubblici? O si taglieranno le tasse locali?

E quali saranno, ad esempio, i riflessi sulle entrate dello Stato in ordine al gettito dell'IRPEF? E di conseguenza, sono valutabili le minori entrate anche per i Comuni che hanno istituito l'Addizionale Comunale all'IRPEF? Si fa notare che l'art. 3, comma 4, Legge n. 26/2019, stabilisce che il beneficio economico del Rdc è esente dal pagamento dell'IRPEF.

In altri termini, che peso avrà la perequazione statale nel nostro modello di finanza? Ricordiamo i due principali articoli della nostra Costituzione: da un

lato l'articolo 53 relativo alla capacità contributiva, ossia tutti sono chiamati a contribuire alle spese pubbliche in modo progressivo rispetto al reddito, patrimonio e ricchezza; dall'altro, l'art. 119 che fonda il nostro sistema di finanza sull'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché su un fondo perequativo a carico dello Stato per i territori con minore capacità fiscale, finalizzato a consentire agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

## Il ruolo dei Comuni

Non da ultimo, ma i principali attori, con un ruolo delicatissimo, saranno i nostri Sindaci. Diversi e trasversali sono gli ambiti di intervento dei Comuni; l'analisi che segue individua, in corrispondenza di tali ambiti, i riferimenti della Legge n. 26/2019:

- Assistenza sul campo a tutti coloro che necessitano di un sostegno economico, con risposte di inclusione sociale (valutazione multidimensionale dei richiedenti con rilevati bisogni complessi); l'art. 4, comma 5-*quater*, stabilisce che nei casi in cui l'operatore del Centro per l'impiego ravvisi particolari criticità per l'inserimento del beneficiario in un percorso di inserimento lavorativo, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà, che si coordinano al livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare. I beneficiari dovranno essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio (art. 4, comma 11).

- Predisposizione dei Patti per l'inclusione sociale e attivazione dei progetti di presa in carico sociale dei beneficiari che sottoscrivono i Patti per il Lavoro; l'art. 4, comma 1, stabilisce che l'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio delle comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Attivazione dei progetti di pubblica utilità in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni; le attività dovranno essere svolte presso il Comune di propria residenza per non meno di 8 ore settimanali e non più di 16 ore. Il comma 15, sempre dell'art. 4, stabilisce però un altro rinvio normativo; infatti, le forme, le caratteristiche e

le modalità di attuazione di tali progetti saranno definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge.

- Verifiche anagrafiche sui requisiti di soggiorno e residenza; il comma 4 dell'art. 5, nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale, chiede ai Comuni di comunicare l'esito delle verifiche di tali requisiti all'INPS, per il tramite di piattaforme digitali.

- Creazione di piattaforme informatiche per la condivisione di banche dati; con l'art. 6 si stabilisce che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza che opererà attraverso due piattaforme digitali, una presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), per il coordinamento dei Centri dell'impiego, e l'altra presso il Ministero stesso, per il coordinamento dei Comuni. Spetterà agli uffici comunali verificare le compatibilità dei propri sistemi informatici a queste nuove piattaforme. Lo scambio di dati tra le diverse banche dati e la funzionalità di tali piattaforme costituisce la vera scommessa per il funzionamento del Reddito di cittadinanza. Le stesse piattaforme saranno utilizzate anche per potenziare le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc. Appare utile sottolineare che, anche in questo caso, si dovrà attendere un apposito decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

- Incrocio delle banche dati, soprattutto quelle tributarie, per verificare l'accessibilità alle altre forme di sostegno, potenzialmente sovrapponibili con il Rdc; si ricorda che l'ISEE contiene anche i dati patrimoniali su cui i Comuni applicano la IUC, composta da IMU e TASI, per i possessori di patrimonio immobiliare, e TARI per possessori e locatari.

- Anche in tema di controlli sul possesso dei requisiti e sul mantenimento degli stessi, i Comuni hanno un ruolo di elevata responsabilità nell'avviare le procedure di revoca del Rdc; l'art. 7 disciplina i vari casi in cui si dispone la decadenza, tra cui la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione, l'ingiustificata assenza alle iniziative di politica attiva o di formazione o di riqualificazione, ed ancora, la non adesione ai progetti di pubblica utilità attivati dagli stessi Comuni.

- Gli uffici dovranno supportare le forze dell'ordine (Guardia di Finanza, *in primis*) per scovare i cosiddetti "furbetti" attraverso segnalazioni di tutte le informazioni che possano determinare la decadenza dal beneficio. Per coloro (dipendenti pubblici) che non dovessero segnalare situazioni anomale di beneficiari saranno attivati procedimenti di responsabilità

disciplinare e contabile (l'art. 7, comma 12 e seguenti, trattano l'argomento in maniera esaustiva). Sarà necessario reperire risorse umane, strumentali ed economiche per poter assolvere alle tante funzioni attribuite ai Comuni (per maggiori dettagli si rinvia all'art. 6, comma 7, e all'art. 12 della Legge n. 26/2019). In particolare, il comma 7 dell'art. 6, ma anche il comma 12 dell'art. 12, stabiliscono che le attività dei Comuni, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali saranno garantite nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale, ad esclusione della quota del medesimo fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017, nonché dalle risorse afferenti al Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione. Lo sforzo organizzativo e finanziario non è da poco. Sempre per restare in Puglia, sono 45 gli ambiti territoriali su cui si interviene; a gennaio 2019 ci sono state oltre 10,6 mila domande di accesso al Reddito di dignità

e oltre 71,2 mila domande di richiesta per il Reddito di inclusione. Se tali domande fossero tutte compatibili con i requisiti del Reddito di cittadinanza, non si può che auspicare che i 258 Comuni siano in grado di gestirle nel miglior modo possibile.

Il tempo fornirà risposte, una tra tutte: i cittadini che non avranno accesso al Rdc sono consapevoli che le misure del Reddito di inclusione erogate per il tramite dei Comuni non saranno più disponibili? E le Regioni e i Comuni come dovranno organizzare le proprie politiche sociali?

## Conclusioni

Una considerazione finale: pur confermando i criteri e i requisiti per l'accesso al beneficio del Reddito di cittadinanza, non sarebbe stato più semplice affidare nel 2019 i 6 miliardi di euro direttamente al mondo delle imprese, consentendo loro di assumere i beneficiari del sostegno selezionati con gli stessi meccanismi oggi previsti dalla Legge?

E-BOOK

**COLLANA:** Pubblica amministrazione ed Enti locali

## Protezione dei dati personali e GDPR: dai precetti giuridici ai processi organizzativi

**DPO e altri profili professionali - Processi e prassi - Modello operativo efficace e compliant rispetto al General Data Protection Regulation**

di *Giuseppe Nucci*



L'entrata in vigore, il 25 maggio scorso, del **regolamento europeo 2016/679/UE**, Regolamento generale sulla **protezione dei dati personali (RGDP o GRDP** -secondo l'acronimo inglese-) segna una pietra miliare nello sviluppo di un quadro regolatore armonizzato a livello europeo, in uno dei settori più sensibili della **tutela dei diritti umani**, quello dei **dati personali**. Il pregio dell'e-book è quello di offrire una **guida pratica** per integrare i precetti del regolamento nei processi organizzativi in modo da fare di un obbligo di **compliance** un'occasione di rinnovo e **modernizzazione delle strutture organizzative**. L'Autore dettaglia, dapprima, con linguaggio preciso e concreto e con numerosi esempi pratici, i **principi giuridici fondamentali in materia di tutela dei dati personali** contenuti nel nuovo regolamento; analizza, poi, passo per passo, il **ruolo dei vari attori**, fa una **map-**

**patura dei processi**, si sofferma sui vari registri e sviluppa un **modello di integrazione** della protezione dei dati con gli altri controlli, mirato alla prevenzione e gestione dei rischi, attività che costituisce un elemento essenziale *della corporate governance*. Ciò forte della propria esperienza in materia di *audit* interno, preziosa anche nel rilevare gli stretti legami che esistono tra precetti del regolamento in materia di **responsabilizzazione delle figure apicali (accountability del titolare e del responsabile del trattamento)** e gestione del rischio.

Wolters Kluwer, luglio 2018  
 pagg. 162, € 24,00  
 Codice e-book: 00230554  
 ISBN (ebook): 978-88-217-6666-4

**Per informazioni e acquisti**  
 • On line [www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)